

CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE

LETTERA DEL PRESIDENTE

Marsilli è stata fondata nel 1938 come azienda per la produzione di macchine bobinatrici ed oggi è un Gruppo multinazionale, con sedi in Europa, America ed Asia ed una rete capillare di vendita distribuita in tutto il mondo. Nell'attività di Marsilli l'approccio etico al business è di rilevanza fondamentale per la concreta trasposizione dei propri valori nelle attività di gestione e nelle relazioni con i propri stakeholders. In funzione di quanto sopra, Marsilli ha adottato il presente Codice di Condotta del Fornitore come parte integrante del proprio modello di organizzazione e di gestione e come guida e riferimento per tutti coloro che, ai vari livelli, si trovino ad operare in qualità di nostri Fornitori. Marsilli crede fermamente in uno sviluppo basato sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale e su un approccio etico al business. A tale proposito esorto tutti coloro che, a vario titolo, siano Fornitori di Marsilli, a rispettare e far rispettare il presente Codice di Condotta del Fornitore, in quanto sintesi dei valori in cui crediamo ed ai quali ci ispiriamo nel nostro operare quotidiano.

Gian Battista Parati

Presidente di Marsilli S.p.A.



1 Premessa.

Marsilli è convinta che uno sviluppo che soddisfi i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale debba necessariamente basarsi su un **approccio etico** all'attività d'impresa. Consapevolezza del proprio ruolo, trasparenza, onestà, innovazione, responsabilità sociale e ambientale, sono principi etici in cui essa crede e sono il frutto di una forte e riconosciuta identità culturale su cui premono i valori nei quali Marsilli si identifica. Tale identità, frutto di un consolidato stile imprenditoriale, si è forgiata e rafforzata in più di 80 anni di attività, esperienze e relazioni, divenendo una delle risorse su cui si è formata la propria cultura d'impresa. Marsilli, partendo da tali presupposti, ha definito un Codice Etico di Gruppo che, ispirato dai valori nei quali essa crede, sancisce una serie di principi che la stessa ha posto alla base del proprio agire nel perseguimento dei fini a cui è diretto il suo operare quotidiano. Tali principi, accogliendo il concetto di sostenibilità nella sua espressione più ampia, si concretizzano in diritti, responsabilità, regole di comportamento e prescrizioni che tutti gli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, comunità ed enti locali, ecc.) sono tenuti a conoscere e rispettare dal momento in cui si rapportano con la Società. Diretta conseguenza del Codice Etico di Gruppo è il presente **Codice di Condotta del Fornitore**, il cui scopo è quello di sensibilizzare tale importante categoria di stakeholder affinché, in conformità con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile elencati nell'Agenda 2030 (SDG's):

- assicurino ai propri lavoratori condizioni di lavoro eque e sicure;
- applichino e garantiscano principi esenti da ogni discriminazione;
- operino nel rispetto e nella tutela dell'ambiente;
- operino nel rispetto della legalità, con integrità, trasparenza e correttezza;
- considerino con attenzione le esigenze delle comunità locali in cui operano.

Con il presente documento Marsilli intende inoltre ribadire che il rispetto di norme e regolamenti è dovere di ogni impresa, ma che in nessun modo l'agire entro i limiti imposti da norme e regolamenti può giustificare comportamenti in contrasto con i principi e i valori abbracciati.

2 Destinatari del Codice di Condotta dei Fornitori.

Destinatari del presente Codice sono tutti i Fornitori di beni e/o servizi che abbiano un rapporto contrattuale con società del Gruppo Marsilli.

Con la costituzione del rapporto contrattuale il Fornitore si impegna a conformarsi ai principi di seguito esposti, a condividere i contenuti del presente documento con i propri collaboratori, nonché a promuovere, nell'ambito della propria catena di fornitura, comportamenti che garantiscano il rispetto di tali principi, favorendo il monitoraggio della conformità a tutti i livelli della catena di fornitura.

3 Documenti di riferimento.

Il presente documento si ispira ai valori e ai principi espressi nel Codice Etico di Gruppo, nella Politica per il Lavoro, la Sicurezza e i Diritti Umani, nonché a quanto stabilito nei documenti emanati da organizzazioni internazionali che di seguito vengono elencati:

- Dichiarazione Universale sui Diritti Umani delle Nazioni Unite.
- Patto Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR).
- Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici (ICCPR).
- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (U.N. Sustainable Development Goals – SDGs) rappresentati nell'Agenda 2030 sottoscritta il 25 settembre 2015.

4 Conformità della gestione alle norme di legge ed alle pattuizioni contrattuali.

Il Fornitore si impegna ad operare con correttezza e buona fede, nel rispetto della legislazione vigente e delle pattuizioni contrattuali.

I prodotti e i servizi offerti dal Fornitore devono rispettare tutte le norme, sia di legge che tecniche, obbligatoriamente applicabili.

Al fine di consentire a Marsilli la valutazione del Fornitore, lo stesso si impegna a fornire, su specifica richiesta della medesima, la documentazione e le informazioni ritenute dalla stessa necessarie, oltre

a consentire visite ispettive presso le proprie sedi, come meglio precisato nello specifico paragrafo del presente Codice.

5 Condizioni di lavoro e diritti umani.

5.1 LAVORO MINORILE.

Per lavoro minorile si intende quello svolto da giovani che, per la legge applicabile dal paese in cui è operativa la sede di loro destinazione, non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

L'utilizzo di lavoro minorile è vietato. Pertanto, è vietato il reclutamento, a qualunque titolo, di giovani che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, così come definita al punto che precede.

Il divieto di cui al punto che precede può essere derogato nei seguenti casi:

- Inserimento di giovani tirocinanti al fine di fornire loro un'esperienza lavorativa coerente con il percorso di studi in corso di svolgimento;
- inserimento di giovani che abbiano completato il percorso di studi e raggiungano la maggiore età nell'anno del loro inserimento in organico.

5.2 LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO E GARANZIA DI "FREE EMPLOYMENT".

Il Fornitore deve costituire rapporti di lavoro nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti. In nessun caso deve ricorrere a forme di lavoro non legalmente consentite e disciplinate, tra cui il lavoro forzato o obbligato, oltre che rendersi partecipe, in qualsiasi forma, alla tratta di esseri umani.

Il Fornitore deve garantire a tutti i lavoratori, a qualsiasi titolo, il godimento della libertà di circolazione, astenendosi dal praticare forme di coercizione fisica o psicologica (restrizioni, abusi, minacce, ecc.) oltre che garantire loro la conoscenza anticipata delle condizioni di lavoro ed economico-contrattuali.

Il Fornitore deve astenersi dal richiedere ai lavoratori il deposito dei loro documenti presso la sede di lavoro, il versamento di somme di denaro o cauzioni funzionali alla costituzione o esecuzione del rapporto di lavoro, così come ostacolare la libera risoluzione del medesimo. Nelle fasi riguardanti la selezione e il reclutamento di personale è assolutamente vietato addebitare costi o altri oneri a carico dei candidati, per qualsiasi motivo. L'accoglimento delle domande di lavoro non può essere subordinato all'addebito di oneri o costi a carico dei candidati.

5.3 TRAFFICO DI ESSERI UMANI.

Per traffico di esseri umani si intende il trasferimento di persone, indotto mediante inganno, il loro sfruttamento, ottenuto attraverso metodi coercitivi, ed il loro commercio, tali da configurare uno stato di schiavitù. Il Fornitore si impegna a non partecipare, in qualunque forma e a qualunque titolo, ad attività direttamente o indirettamente riconducibili al traffico di esseri umani, come sopra definito.

5.4 LOTTA AL CAPORALATO.

Al Fornitore è assolutamente vietato il ricorso a qualsiasi forma di caporalato.

5.5 RETRIBUZIONE E ORARIO DI LAVORO.

Il Fornitore deve rispettare le norme di legge, i regolamenti, nonché, ove presenti, i contratti collettivi di lavoro, vigenti e, in ogni caso, deve assicurare ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo equo, fondato su criteri che riflettono le pratiche e i valori del mercato locale e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato. Gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro devono essere formalizzati in un contratto di lavoro conforme alla normativa applicabile.

Il Fornitore si deve astenere dal corrispondere ai propri lavoratori le rispettive spettanze mediante denaro contante, utilizzando invece, a tale proposito, mezzi di pagamento che possano garantire la tracciabilità delle operazioni e la verifica dei corrispettivi.

5.6 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO.

Il Fornitore provvede all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla contribuzione previdenziale nelle forme previste dalle leggi vigenti.

5.7 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Il Fornitore riconosce il diritto dei lavoratori alla libera associazione e alla contrattazione collettiva quali mezzi per la promozione di un confronto tra le parti finalizzato alla tutela dei legittimi interessi.

5.8 DISCRIMINAZIONI.

Il Fornitore si impegna a condannare qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori basata sulle seguenti differenze:

- genere;
- etnia;
- religione;
- colore della pelle;

- opinioni politiche;
- opinioni sindacali;
- convinzioni filosofiche;
- preferenze sessuali;
- lingua;
- nazionalità.

In tutte le fasi di riguardanti la gestione del rapporto devono essere adottati criteri volti al massimo rispetto del lavoratore, avendo cura di tutelarne la dignità oltre che la privacy.

5.9 PARI OPPORTUNITÀ.

Il Fornitore si impegna a garantire pari opportunità a tutti i lavoratori. Le proposte economiche, contrattuali e di carriera, devono essere formulate esclusivamente sulla base della adeguatezza dei lavoratori rispetto alle conoscenze, esperienze, competenze, predisposizioni e attitudini personali, necessarie per le mansioni da svolgere e/o i ruoli organizzativi da ricoprire.

5.10 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il Fornitore si impegna a promuovere lo sviluppo delle competenze e la crescita professionale dei lavoratori senza alcuna forma di discriminazione, consentendo loro l'accesso ad iniziative formative e informative coerenti con le mansioni svolte e il ruolo ricoperto.

5.11 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore è tenuto a adottare le misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dalle norme di legge vigenti, a tutelare la loro integrità psico-fisica, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, ed impegnandosi a diffondere e consolidare, tra tutti gli operatori, una cultura della sicurezza basata sullo sviluppo della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti anche mediante l'applicazione di specifiche disposizioni e di adeguate istruzioni.

Nel garantire l'efficacia delle misure di tutela adottate il Fornitore deve operare tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o che lo è meno, investendo sulla prevenzione, privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Gli effetti delle misure adottate devono essere costantemente monitorati attraverso l'utilizzo di indicatori di sicurezza e l'attuazione di specifiche ed opportune procedure di controllo.

5.12 AZIONI DI RIMEDIO.

In caso di violazioni ai principi stabiliti dal presente paragrafo, il Fornitore si impegna ad attivare opportune azioni volte a rimuovere la causa della violazione, in quanto vietata, perseguire i colpevoli e tutelare le vittime.

6 Tutela dell'ambiente

6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.

Il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni e le norme di legge vigenti in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e degli scarichi, alla tutela del suolo, delle acque e dell'aria. Nell'approccio alla gestione ambientale il fornitore deve basare le proprie azioni su: a) il principio di precauzione, nel senso di adottare comportamenti cautelativi volti a contenere il rischio, b) dell'azione preventiva, nel senso di privilegiare la prevenzione del danno rispetto al rimedio, e c) della correzione alla fonte piuttosto che a valle del processo. Il Fornitore si impegna inoltre a mettere in atto iniziative volte al miglioramento continuo, utilizzando tutti gli strumenti, cautele e procedimenti funzionali a tale scopo. Tale impegno si intende esteso a tutti i livelli della catena produttiva, favorendo, nel contempo, il monitoraggio della conformità, come meglio precisato in uno specifico paragrafo del presente Codice.

6.2 GESTIONE DELLE RISORSE E IMPATTO AMBIENTALE

Il Fornitore si impegna ad applicare principi di gestione volti alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse naturali mediante tecnologie e approcci organizzativi che favoriscano la riduzione degli sprechi e promuovano il riuso, il riutilizzo e il riciclo delle risorse stesse.

Qualora richiesto, il Fornitore si impegna a fornire a Marsilli le informazioni e i documenti necessari al fine di stimare gli impatti ambientali dell'attività svolta.

6.3 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il Fornitore si impegna a minimizzare l'impatto sulle risorse idriche promuovendone la conservazione, riducendo i consumi e preservando le fonti di approvvigionamento naturali.

6.4 GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI SCARICHI IN ATMOSFERA.

Il Fornitore deve assicurare la gestione responsabile e sostenibile dei rifiuti e degli scarichi in atmosfera, riducendo la propria impronta ecologica e promuovendo il recupero e l'economia

circolare. Gli scarichi in atmosfera devono essere monitorati con la corretta periodicità, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, al fine di migliorarne la qualità e contenerne i volumi.

Il Fornitore si obbliga a contenere la produzione di rifiuti e, in ogni caso, a gestire i rifiuti prodotti in conformità alle disposizioni normative, provvedendo alla loro caratterizzazione, al loro deposito temporaneo per categorie omogenee nelle aree e negli spazi dedicati, rispettando il divieto di miscelazione e provvedendo, in qualità di produttore/detentore del rifiuto, all'avvio al loro corretto conferimento a fornitori di servizi in possesso di adeguata autorizzazione e/o iscrizione negli appositi albi.

6.5 OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E GESTIONE DELLE EMISSIONI

Il Fornitore si impegna monitorare e ridurre il consumo di energia, riducendo quella proveniente da fonti fossili e favorendo l'impiego di energie rinnovabili.

6.6 SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

Il Fornitore si impegna a tutelare la biodiversità intesa come "ogni tipo di variabilità tra gli organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i complessi ecologici di cui essi sono parte; essa comprende la diversità entro specie, tra specie e tra ecosistemi" (art. 2 della Conferenza ONU del 1992).

6.7 USO DI SOSTANZE CHIMICHE.

Il Fornitore si impegna direttamente e lungo tutta la filiera di approvvigionamento, ad un uso responsabile dei prodotti chimici che sia conforme alle norme del settore e che rispetti le persone, gli animali e l'ambiente.

Il Fornitore preventivamente all'impiego diretto di prodotti chimici, anche a titolo di prova, si impegna a rendere fruibili agli utilizzatori le relative Schede Tecnica e di Sicurezza conformi alle normative vigenti.

Il Fornitore si impegna a utilizzare e immagazzinare i prodotti chimici nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle indicazioni del produttore, prevenendo situazioni di emergenza (sversamenti sul suolo, in fognatura, scoppi, incendi, dispersioni in atmosfera, ecc.) e di rischio per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

6.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE.

Il Fornitore è tenuto a adottare tutte le misure e le precauzioni utili a prevenire, e se del caso gestire, situazione di emergenza che possano potenzialmente nuocere all'ambiente e mettere a rischio la salute delle persone, anche rendendo disponibili sul luogo di lavoro idonei mezzi e strumenti di pronto intervento volti a porre rimedio in caso di eventi dannosi.

7 Etica e pratiche commerciali

7.1 CONCORRENZA LEALE

Il Fornitore si impegna a condurre la propria attività in linea con i principi di correttezza, trasparenza e buona fede, astenendosi da qualsiasi pratica ingannevole e da comportamenti che violino la concorrenza.

7.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il Fornitore impronta i rapporti con la pubblica amministrazione e le autorità di controllo al senso di responsabilità, spirito di collaborazione e trasparenza, fornendo informazioni vere e corrette.

7.3 CORRUZIONE, ESTORSIONE, APPROPRIAZIONE INDEBITA E RICICLAGGIO.

Il Fornitore deve operare nel pieno rispetto della legalità, integrità e correttezza, astenendosi da qualsiasi forma di erogazione o accettazione di denaro o beni in violazione di norme o leggi vigenti. La cessione di omaggi deve essere improntata al principio del modico valore.

Il Fornitore deve astenersi da qualsiasi comportamento volto ad ottenere vantaggi per mezzo di artifici o raggiri, documenti alterati o falsificati e, in generale, attraverso azioni fraudolente, finalizzate ad indurre in errore soggetti terzi. Il Fornitore è tenuto a adottare tutte le misure al fine di impedire il riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

7.4 CONFLITTO DI INTERESSI

Il Fornitore si impegna a comunicare l'esistenza di conflitti di interesse, prima, durante e dopo la definizione e l'esecuzione di un rapporto contrattuale.

7.5 PRIVACY E RISERVATEZZA.

Il Fornitore deve assicurare la riservatezza dei dati e delle informazioni di terzi, nel rispetto degli obblighi di comunicazione imposti dalle leggi e norme vigenti. Per il loro trattamento si devono

applicare criteri di liceità e correttezza, adottando efficaci procedure che garantiscano la protezione delle informazioni e la tutela dei diritti dell'interessato, limitando altresì la loro conservazione al tempo strettamente necessario per la finalità espressa.

Il Fornitore si impegna a identificare, nominare e formare i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Il Fornitore garantisce che la comunicazione verso gli Stakeholder sia chiara, veritiera e corretta.

7.6 CYBER SECURITY.

Il Fornitore deve garantire la protezione delle informazioni e dei dati digitali da accessi non autorizzati ai propri sistemi informatici.

7.7 APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Il Fornitore si impegna a favorire una crescita sostenibile, sia dal punto di vista economico che da quello sociale e ambientale, privilegiando l'approvvigionamento da fornitori di prossimità ed offrendo eque condizioni contrattuali.

7.8 COMMERCIO INTERNAZIONALE.

Il Fornitore si impegna a rispettare le norme sul commercio internazionale volte a disciplinare il trasferimento, l'esportazione, la ri-esportazione e l'importazione di prodotti, servizi e tecnologia, nonché l'eventuale blocco degli scambi commerciali stabilito verso determinati paesi (embargo).

7.9 METALLI ED ALTRI ELEMENTI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO.

Marsilli richiede ai propri fornitori un utilizzo delle risorse naturali basato su principi di sostenibilità. Con tale proposito, va evitato il commercio e quindi l'impiego nelle attività produttive, di prodotti o componenti che contengano metalli (es.: "3T" - "Tantalio", "Tinn" (stagno), "Tungsteno" - e l'Oro) o altri elementi, estratti da regioni di conflitto individuate in base alle indicazioni fornite dalla RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2018/1149, del 10 agosto 2018. Pertanto, il Fornitore si impegna ad astenersi dall'acquistare e utilizzare, nelle sue attività, sia direttamente che indirettamente, metalli ed altri elementi provenienti da zone di conflitto.

8 Rapporti con le Comunità Locali.

8.1 ETICA E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LE COMUNITÀ LOCALI.

Il Fornitore garantisce un rapporto con le Comunità Locali basato sull'ascolto ed il dialogo finalizzato a favorire uno sviluppo che includa le esigenze del territorio nell'ambito di soluzioni condivise.

9 Segnalazione di violazioni e visite ispettive.

9.1 DIFFUSIONE DEL CODICE, SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLE VIOLAZIONI.

Il Fornitore è tenuto a promuovere la diffusione del presente Codice nell'ambito della sua organizzazione e ad istituire un sistema che consenta la rilevazione delle violazioni ed i conseguenti interventi correttivi, garantendo la totale riservatezza dell'identità del segnalante oltre che la sua tutela da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

9.2 VISITE ISPETTIVE.

Il Fornitore garantisce a Marsilli la possibilità di effettuare visite ispettive, con accesso alla specifica documentazione, al fine di accertare il rispetto dei principi statuiti nel presente Codice, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ovvero in tema di diritti umani, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, ed ogni altro tema ivi trattato. In caso di divieto apposto dal Fornitore all'esecuzione delle visite ispettive citate, sarà facoltà di Marsilli risolvere il rapporto con il Fornitore senza oneri a proprio carico. In tal caso il Fornitore rinuncia a qualunque richiesta risarcitoria nei confronti di Marsilli.

All'esito negativo dei controlli eseguiti da Marsilli, il Fornitore sarà tenuto ad applicare appropriate azioni correttive. In caso di permanenza della non conformità, sarà facoltà di Marsilli interrompere, senza oneri a proprio carico, il rapporto con il Fornitore, sino alla risoluzione della non conformità. In tale caso il Fornitore rinuncia a qualunque richiesta risarcitoria nei confronti di Marsilli.

10 Risoluzione del rapporto contrattuale.

A fronte di gravi violazioni alle disposizioni del presente Codice, Marsilli avrà la facoltà di interrompere o risolvere il rapporto con il Fornitore, senza oneri a proprio carico. In tali casi il Fornitore rinuncia a qualunque richiesta risarcitoria nei confronti di Marsilli.